C/2024/6563

12.11.2024

P9_TA(2024)0175

Adozione della misura speciale a favore della Tunisia per il 2023

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2024 sull'adozione della misura speciale a favore della Tunisia per il 2023 (2024/2573(RSP))

(C/2024/6563)

Il Parlamento europeo,

— visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 14,

— visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

— visto il regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio ([1]) (regolamento NDICI – Europa globale),

— visto l'accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione del 3 giugno 2008 sulle procedure per l'attuazione della decisione del Consiglio 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite dalla Commissione, modificata dalla decisione 2006/512/CE ([2]),

— visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ([3]) (regolamento finanziario),

— visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra ([4]),

— viste le sue precedenti risoluzioni sulla Tunisia, in particolare quella del 16 marzo 2023 sui recenti attacchi alla libertà di espressione e di associazione e ai sindacati, in particolare il caso del giornalista Noureddine Boutar ([5]),

— visto il comunicato stampa rilasciato l'11 giugno 2023 dalla Presidente della Commissione von der Leyen con la Presidente del Consiglio italiana Meloni, il Primo ministro dei Paesi Bassi Rutte e il Presidente tunisino Saied,

— visto il memorandum d'intesa del 16 luglio 2023 su un partenariato strategico e globale tra l'UE e la Tunisia,

— visti la decisione di esecuzione della Commissione, del 20 dicembre 2023, relativa al finanziamento della misura speciale a favore della Tunisia per il 2023 (C(2023)9184) e il documento d'azione che la accompagna, relativo al programma di sostegno alle riforme macroeconomiche in Tunisia,

— visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

([1]) GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1.
([2]) GU C 143 del 10.6.2008, pag. 1.
([3]) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
([4]) GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.
([5]) GU C, C/2023/407, 23.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/407/oj.

— vista la proposta di risoluzione della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo,

A. considerando che l'articolo 21 TUE dichiara che «l'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale»;

B. considerando che l'articolo 2 dell'accordo euromediterraneo UE-Tunisia stabilisce che «[l]e relazioni tra le parti, così come tutte le disposizioni del presente accordo, si fondano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituiscono un elemento essenziale dell'accordo»;

C. considerando che l'articolo 29 del regolamento NDICI-Europa globale esclude le azioni che possono comportare la violazione dei diritti umani nei paesi partner; che l'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento prevede che la Commissione effettui valutazioni d'impatto *ex ante* sui diritti umani proporzionate agli obiettivi e alla portata delle azioni e delle misure previste; che l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento stabilisce che «almeno il 93 % della spesa a titolo dello strumento soddisfa i criteri per l'APS [aiuto pubblico allo sviluppo], [...] contribuendo in tal modo agli impegni collettivi in materia di APS»;

D. considerando che il considerando 40 del regolamento NDICI-Europa globale afferma che, «[p]oiché il rispetto della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto è essenziale per una sana gestione finanziaria e per l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione di cui al regolamento finanziario, dovrebbe essere possibile sospendere l'assistenza in caso di deterioramento della democrazia, dei diritti umani o dello Stato di diritto nei paesi terzi»;

E. considerando che, sotto la presidenza di Kais Saied, la Tunisia ha subito un'inversione autoritaria e un allarmante regresso in materia di democrazia, diritti umani e Stato di diritto; che nell'ultimo anno il Presidente Kais Saied ha fatto arrestare e detenere in maniera arbitraria politici dell'opposizione, giudici, operatori dei media e attivisti della società civile;

F. considerando che la Commissione ha adottato la misura speciale mediante procedura scritta d'urgenza;

G. considerando che sei mesi prima, nel comunicato stampa della Commissione dell'11 giugno 2023, è stato annunciato un sostegno al bilancio per un importo di 150 milioni di EUR alla Tunisia; che tale sostegno al bilancio è stato annunciato prima della firma del memorandum d'intesa tra l'UE e la Tunisia;

H. considerando che non vi sono stati contatti informali tra la Commissione e il Parlamento prima dell'adozione della misura speciale nell'ambito di una procedura scritta d'urgenza, come stabilito al paragrafo 12 dell'accordo del 3 giugno 2008 tra il Parlamento e la Commissione;

I. considerando che l'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento NDICI-Europa globale stabilisce che «[n]el fornire sostegno di bilancio conformemente all'articolo 236 del regolamento finanziario, la Commissione ne definisce chiaramente e controlla i criteri di condizionalità, tra cui i progressi compiuti nell'attuazione delle riforme e la trasparenza, e sostiene lo sviluppo del controllo parlamentare, le capacità di audit nazionali, la maggiore trasparenza e il più ampio accesso del pubblico alle informazioni»;

J. considerando che l'articolo 218 TFUE stabilisce la procedura da seguire per negoziare e concludere accordi tra l'UE e i paesi terzi; che tale procedura consente adeguate garanzie procedurali, nonché il controllo parlamentare e giudiziario, aumentando in tal modo la responsabilità e la legittimità democratica;

K. considerando che il 13 settembre 2023 è stato negato l'ingresso in Tunisia a una delegazione della commissione per gli affari esteri, limitando in tal modo la capacità del Parlamento di esercitare i propri poteri di controllo;

L. considerando che il 26 settembre 2023 le autorità tunisine hanno rinviato unilateralmente una visita della Commissione, a pochi giorni dalla data in cui avrebbe dovuto svolgersi;

M. considerando che nell'ottobre 2023 il presidente tunisino ha respinto e restituito 60 milioni di EUR di sostegno al bilancio da parte dell'UE;

N. considerando che è nell'interesse essenziale dell'UE continuare a cooperare con la Tunisia al fine di garantire la stabilità macroeconomica, lo Stato di diritto e i diritti umani nel paese;

1. contesta la necessità di una procedura scritta d'urgenza per la misura speciale a favore della Tunisia, dal momento che l'annuncio iniziale da parte della Commissione relativo al sostegno al bilancio di 150 milioni di EUR era stato fatto già l'11 giugno 2023, lasciando tempo sufficiente per ricorrere alla procedura normale; ritiene che la tempistica per l'avvio di tale procedura scritta d'urgenza dimostri il mancato rispetto del controllo parlamentare e della procedura di comitatologia;

2. invita la Commissione a fornire, nel contesto del prossimo dialogo geopolitico ad alto livello, una spiegazione dettagliata e basata sui fatti del motivo per cui non vi è stato alcun contatto informale tra la Commissione e il Parlamento prima dell'adozione della misura speciale nell'ambito di una procedura scritta d'urgenza, come stabilito al paragrafo 12 dell'accordo del 3 giugno 2008 tra il Parlamento e la Commissione; si attende pertanto che la Tunisia sia selezionata come paese prioritario durante il prossimo dialogo geopolitico ad alto livello;

3. ritiene che l'impegno politico assunto nel memorandum d'intesa di versare «integralmente» il sostegno al bilancio per il 2023 non costituisca una base giuridica per l'adozione di tale misura né quale misura speciale a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento NDICI-Europa globale, né nell'ambito di una procedura scritta d'urgenza;

4. deplora che la Commissione non abbia proattivamente messo a disposizione del Parlamento il pertinente accordo di finanziamento con la Tunisia, stabilendo condizioni e requisiti particolari, conformemente all'articolo 112, paragrafo 4, e all'articolo 236 del regolamento finanziario;

5. chiede una spiegazione dettagliata del modo in cui termini quali «progressi soddisfacenti», quest'ultimo utilizzato nella sezione 4.3.2 del documento d'azione relativo alla misura speciale della Commissione, che illustra in dettaglio i criteri per l'erogazione del sostegno al bilancio, costituiscono «criteri chiaramente definiti per la condizionalità del sostegno al bilancio», come stabilito dall'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento NDICI-Europa globale;

6. esprime dubbi sul fatto che il rispetto dei principi fondamentali nell'azione esterna relativi alla democrazia, ai diritti umani e allo Stato di diritto, come indicato all'articolo 21 TUE, in varie disposizioni del regolamento NDICI-Europa globale e all'articolo 2 dell'accordo euromediterraneo UE-Tunisia, sia rispettato per questa misura speciale, dato il significativo deterioramento dei diritti fondamentali già verificatosi in Tunisia dal luglio 2021 e dato che un deterioramento significativo dei valori fondamentali potrebbe indurre l'UE a sospendere, ridurre o annullare il sostegno al bilancio a favore dei paesi partner;

7. invita pertanto la Commissione a fornire per iscritto, con urgenza e prima della fine della legislatura, ulteriori dettagli su come e quando valuterà se le condizioni di cui alla sezione 4.3.2 sull'erogazione del sostegno al bilancio siano state o saranno soddisfatte e quali criteri oggettivi saranno utilizzati per stabilire se siano stati compiuti «progressi soddisfacenti» nell'attuazione delle condizioni generali di cui alla sezione 4.3.2;

8. chiede alla Commissione di chiarire per iscritto in che modo ritiene che la Tunisia soddisfi attualmente il requisito di cui alla sezione 4.3.2, lettera b), del documento d'azione relativo alla misura speciale per quanto riguarda i valori fondamentali;

9. invita la Commissione a chiarire il motivo per cui ha scelto di erogare i 150 milioni di EUR in un'unica tranche, anziché consentire un'erogazione graduale basata sui traguardi o sugli obiettivi concreti raggiunti, come previsto all'articolo 236, paragrafo 2, del regolamento finanziario, prevedendo la possibilità di sospendere ulteriori erogazioni qualora si osservi una chiara erosione dei valori fondamentali;

10. invita la Commissione a spiegare in che modo la misura speciale contribuirà a migliorare il clima imprenditoriale e degli investimenti alla luce del deterioramento dello Stato di diritto in Tunisia dal luglio 2021, che costituisce un ostacolo allo sviluppo economico;

11. invita la Commissione a chiarire i motivi per cui le autorità tunisine hanno respinto 60 milioni di EUR di sostegno al bilancio erogati nell'ambito dello strumento COVID-19 nell'ottobre 2023 e per quali ragioni ritiene che le autorità tunisine siano disposte ad accettare il sostegno al bilancio previsto da questa misura speciale;

12. invita la Commissione a chiarire quali garanzie ha ricevuto dalle autorità tunisine dal settembre 2023 circa la possibilità per il Parlamento di visitare i siti dei progetti finanziati dall'UE in Tunisia e di esercitare in tal modo i suoi diritti di supervisione e controllo, conformemente all'articolo 14 TUE;

13. chiede che la Commissione chiarisca la situazione, fornendo una risposta pertinente e completa all'interrogazione del Parlamento con richiesta di risposta orale e alla presente risoluzione che la accompagna;

14. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al Consiglio.